

Allegato A

Indicazioni sui percorsi relativi alle pratiche assistenziali eseguite a domicilio da personale laico su pazienti con malattie croniche, rare o con necessità assistenziali complesse

Ambito di riferimento: Le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna e le strutture di hospice accreditate possono organizzare, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto, corsi di formazione e addestramento dei pazienti con malattie croniche, rare o con percorsi assistenziali complessi e dei loro assistenti per renderli idonei ad eseguire con consapevolezza i necessari trattamenti domiciliari.

Per trattamenti domiciliari si intendono quelli indicati nell'Allegato B, di seguito riportato, effettuati dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'insorgere di una necessità terapeutica o per eseguire i necessari trattamenti di profilassi programmati e prescritti dai Centri delle Reti Hub & Spoke là dove individuate, dai Centri autorizzati per la specifica patologia rara ex DM 279/01 e dalle Unità Operative con specifica competenza afferenti alle Aziende Sanitarie (di seguito complessivamente definiti Centri di riferimento).

Attivazione dei corsi di addestramento: dell'attivazione dei corsi di formazione e addestramento di cui sopra è data comunicazione preventiva all'Assessorato alle Politiche per la Salute, che accerta attraverso il competente Servizio Presidi Ospedalieri l'esistenza dei requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi stessi.

I programmi dei corsi vengono proposti – in accordo con le Aziende Sanitarie interessate – dai Centri di riferimento.

Il Responsabile Scientifico del corso di addestramento è un medico o un infermiere.

Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare: presso ciascuna Azienda Sanitaria o struttura Hospice accreditata autorizzate ad organizzare i corsi di formazione e addestramento di cui trattasi, è istituita una Commissione presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda o suo delegato e composta dal Responsabile del Centro di riferimento, da un membro del personale infermieristico, da un assistente sociale dell'Ospedale, da un rappresentante dell'ufficio formazione.

La Commissione, che si avvale preferibilmente anche della consulenza di uno psicologo, è nominata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda o della struttura Hospice accreditata che organizza il corso.

Alla suddetta Commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) valutazione delle necessità formative al fine dell'attivazione del corso;
- b) determinazione del programma teorico-pratico del corso di formazione e addestramento e delle relative modalità di svolgimento;
- c) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento:

1. della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica dei trattamenti sanitari domiciliari o della autoinfusione/infusione certificata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico del Centro di riferimento;

2. della diagnosi di malattia;

d) verifica collegiale, al termine del corso, dell'idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare i trattamenti sanitari domiciliari o l'autoinfusione/infusione.

La durata del corso non potrà essere inferiore a ventiquattro ore effettive e le lezioni saranno tenute da esperti del settore sotto la direzione del Responsabile del Centro di riferimento.

Idoneità: al termine del corso, la Commissione dichiara l'idoneità del discente ad effettuare i trattamenti domiciliari o l'autoinfusione/infusione ovvero – in caso di esito negativo della verifica - stabilisce un ulteriore congruo periodo di formazione e addestramento.

Della dichiarazione di idoneità deve essere data comunicazione al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta dell'assistito, e viene rilasciato un attestato di idoneità al discente dichiarato idoneo.

Responsabilità del paziente, familiare o assistente dichiarato idoneo (di seguito definiti discenti): il discente deve attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso, deve informare il Centro di riferimento dei trattamenti eseguiti secondo le modalità specificate al termine del periodo di formazione ed immediatamente contattare il Centro di riferimento nel caso in cui si verificano eventi imprevisti o non conosciuti durante la formazione.

Ciascun assistito in trattamento domiciliare deve sottoporsi a visita medica generale e ad esami di controllo presso il Centro di riferimento con una frequenza che verrà di volta in volta stabilita dal Responsabile del Centro medesimo in base allo specifico caso clinico.

Verifica periodica dell'idoneità: il Responsabile del Centro di riferimento definisce le modalità di verifica dell'idoneità dei discenti e, in caso di criticità, richiede un aggiornamento della formazione.

Il Responsabile del Centro di riferimento può richiedere alla Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare la revoca dell'attestato di idoneità al discente che in sede di verifica sia valutato non più idoneo al trattamento.

Coperture assicurative e responsabilità: l'Azienda Sanitaria o la struttura Hospice accreditata provvedono alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente occorsi ai partecipanti ai corsi durante l'attività di formazione e addestramento svolta presso l'Azienda stessa.

L'Azienda Sanitaria e la struttura Hospice accreditata non rispondono dei danni ai pazienti e agli assistenti derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nel presente allegato.